

SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

(N. 2064)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

dal Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

e dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1982

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 769,
recante disposizioni urgenti in materia di commercio estero

ONOREVOLI SENATORI. — L'insufficienza degli stanziamenti del bilancio 1982 per il contributo di funzionamento degli uffici ICE all'estero (cap. 1616 dello stato di previsione della spesa del Mincomes: 34 miliardi nel 1982, senza alcun aumento rispetto al contributo 1981, come integrato dall'articolo 14 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394) pone la necessità di ottenere con la massima urgenza una integrazione di fondi a pena di una vera e propria paralisi dell'operatività dell'Istituto.

Premesso che già nel 1981 il contenimento delle spese correnti dell'ICE nei margini del contributo statale è risultato possibile soltanto con una riduzione dei livelli di spesa dei singoli uffici al limite della incomprimibilità, il mancato adeguamento degli stanziamenti per il 1982 non consente di ovviare al differenziale inflazionistico con ulteriori compressioni. Circa il 95 per cento delle spese in questione, d'altra parte, è sostenuto in valuta estera; l'insufficienza dei fondi è pertanto ingigantita dall'intervenuto peggioramento dei cambi.

Per assicurare il funzionamento degli uffici occorre pertanto quantomeno recuperare la quota percentuale di svalutazione della lira rispetto alle principali valute estere, apportando all'attuale contributo una maggiorazione del 16 per cento, pari a circa 5,5 miliardi di lire.

Inoltre, il contenzioso che si trascina dal 1978 per l'applicazione della legge sul parastato nei confronti del personale in servizio all'estero e che solo ora ha trovato definizione con il Ministero del tesoro, richiede, al netto di recuperi già operati nel corso della gestione 1982, la disponibilità di altri 4,5 miliardi di lire.

Per quanto riguarda gli arretrati al personale, in particolare, si precisa che trattasi delle indennità dovute a partire dal 30 dicembre 1978, e riguardanti pertanto 4

anni, in applicazione dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica numero 509 del 16 ottobre 1979.

Gli arretrati sono maturati in attesa della definizione, d'intesa anche con le federazioni sindacali, delle tabelle di parificazione tra qualifiche MAE e quelle del parastato, nonché della determinazione delle ritenute fiscali da operare. Il pagamento di tali emolumenti rappresenta ormai un atto dovuto dal quale l'Istituto non può esimersi.

Il disavanzo che si profila ammonta pertanto a 10 miliardi. Esigenze di equilibrio del bilancio hanno reso impossibile l'appostamento dei relativi fondi nel disegno di legge finanziaria per il 1983. L'articolo 1 del provvedimento intende pertanto autorizzare detta indifferibile spesa a carico delle disponibilità per ora inutilizzate trasferite all'Istituto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito nella legge n. 394 del 1981, con l'implicita riserva di rimpinguarne eventualmente in futuro gli stanziamenti, con apposita disposizione di legge, non appena sarà possibile superare le difficoltà applicative che tuttora rendono inoperativa la richiamata disposizione e qualora se ne profili l'esigenza.

L'articolo 2 del provvedimento si propone, invece, di integrare di 2.000 milioni lo stanziamento per il 1982 del capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, relativo alla corresponsione di contributi finanziari ai consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese, ai sensi degli articoli 13, 14 e 16 della recente legge 21 maggio 1981, n. 240.

La legge suddetta — che ha stanziato la somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985 — si è rilevata strumento di insostituibile sostegno per la struttura promozionale e di ven-

dita a base consortile, tanto da rendere inadeguata l'originaria autorizzazione di spesa.

La legge n. 240, come è noto, ha abrogato la precedente legge 30 aprile 1976, n. 374, della quale tuttavia ha continuato lo spirito volto a sostenere — per il tramite dell'agile struttura consortile — l'attività commerciale italiana all'estero.

Il fatto che l'obiettivo sia stato raggiunto è confermato dal numero delle domande, che sono ammontate dalle 9 del 1977 alle 109 del 1981 (fino alle 141 dell'anno in corso).

Tale crescita ha reso però insufficiente lo stanziamento previsto, tanto che l'Amministrazione ha dovuto operare — per la prima volta nel 1981 — una decurtazione percentuale del 35 per cento a tutti i consorzi per poter contenere l'impegno nei 4 miliardi previsti; nell'anno in corso, con ogni probabilità, la decurtazione dovrà essere ancora disposta in misura maggiore.

Tali motivi hanno spinto le associazioni di categoria a richiedere un aumento delle disponibilità del capitolo 1612, trasferendo a questo la somma di lire 2 miliardi a valere sui fondi assegnati al Medio-credito per gli interventi previsti agli articoli 9, 10 e 11 della stessa legge n. 240 del 1981, fondi destinati anch'essi ad interventi in favore dei consorzi tra piccole e medie imprese (agevolazioni creditizie per la realizzazione di investimenti fissi) ma, per ora, inutilizzati.

L'urgenza di provvedere a tale trasferimento di disponibilità è connessa all'ormai prossima scadenza dell'esercizio finanziario e alla esigenza di consentire tempestivamente l'avvio delle procedure di liquidazione ed erogazione dei contributi integrativi.

Gli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento si correlano infine alla improcrastinabile esigenza di porre la SACE in condizioni di far fronte ad una straordinaria situazione di « sinistrosità » determinatasi nell'esercizio in corso.

I mezzi di cui dispone la SACE per il pagamento degli indennizzi derivano, come è noto, dalla riscossione dei premi e dei « recuperi » a fronte degli indennizzi corrisposti, oltre che dai proventi dell'in-

vestimento del fondo di dotazione e delle riserve. In caso di insufficienza di tali mezzi ed in attesa che diventi operativa la garanzia statale che assiste gli impegni assicurativi della Sezione, quest'ultima può effettuare « anticipi », fino al 50 per cento dell'ammontare del proprio fondo di dotazione, per fronteggiare gli esborsi a titolo di indennizzi.

A tutto il 1979 gli introiti derivanti da premi e recuperi hanno coperto mediamente le uscite per indennizzi; ma, a partire dal 1980, il progressivo aumento della sinistrosità ha determinato un crescente squilibrio nella situazione finanziaria della SACE, fronteggiato con un aumento di 100 miliardi di lire del suo Fondo di dotazione, inizialmente fissato in lire 20 miliardi dalla legge istitutiva n. 227 del 1977. Detto aumento (stabilito con la legge 28 novembre 1980, n. 782) è stato erogato per 30 miliardi nel 1980 e per 70 miliardi nel 1981. Il fondo di dotazione della SACE è, pertanto, attualmente di lire 120 miliardi, dei quali solo il 50 per cento è utilizzabile per le anticipazioni di cui si è detto.

Si è successivamente determinato un progressivo deterioramento della situazione finanziaria della Sezione riconducibile essenzialmente a due fattori:

a) il dilatarsi complessivo degli impegni assicurativi, che alla data del 30 giugno scorso avevano superato il limite dei 25.000 miliardi;

b) un aumento accentuato della sinistrosità derivante dall'aggravarsi della situazione economico-finanziaria di alcuni paesi.

Il carattere straordinario della sinistrosità in atto non può certamente essere fronteggiato con le entrate ordinarie (premi e recuperi) della Sezione.

Nel quadro della situazione sopra descritta, tenendo conto da un lato della situazione di cassa e delle previsioni di entrate a titolo di premi e recuperi e, dall'altro, degli indennizzi che la Sezione sarà chiamata a corrispondere nell'ultimo trimestre dell'anno, nonché delle denunce di mancato incas-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

so già pervenute, è ipotizzabile che il *deficit* di cassa possa sfiorare i 100 miliardi entro la fine dell'anno.

Premesso quanto sopra e in attesa che per il 1983 divengano operativi gli interventi previsti dall'articolo 7 del disegno di legge finanziaria per il 1983, è assolutamente indispensabile mettere la SACE in condizione di fronteggiare la situazione straordinaria venutasi a creare attraverso l'immediato stanziamento di 96 miliardi di lire ad incremento del fondo di dotazione. È indispensabile altresì consentire, in deroga a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 227 del 1977, l'in-

tegrale utilizzo sia di detti fondi, sia di quelli a suo tempo stanziati con la legge 28 novembre 1980, n. 782, per effettuare anticipazioni per il pagamento di indennizzi.

La copertura finanziaria della relativa spesa può essere assicurata mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni (fondo per acquisto buoni del tesoro), con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, che viene ora sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 769, recante disposizioni urgenti in materia di commercio estero.

Decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 23 ottobre 1982.

Disposizioni urgenti in materia di commercio estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di autorizzare la spesa di 10 miliardi di lire per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti dall'ICE nel 1982 per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero, nonché di integrare di 2 miliardi lo stanziamento per il 1982 del capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero relativo alla corresponsione di contributi ai consorzi e alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse;

Ritenuta, altresì, la straordinaria ed urgente necessità di incrementare di 96 miliardi di lire il fondo di dotazione della SACE e di stabilire la completa utilizzabilità di detta somma, nonché dei 100 miliardi stanziati dalla legge 28 novembre 1980, n. 782, per il pagamento di indennizzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

È autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti nel 1982 dall'ICE per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla copertura di detta spesa si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di lire 20 miliardi disposto per il 1982 dall'articolo 11, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394.

Articolo 2.

Lo stanziamento di lire 4 miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1982 dall'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste, è aumentato di lire 2 miliardi.

Alla copertura di detta spesa si farà fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi prevista per il 1982 dall'articolo 11, secondo comma, della citata legge 21 maggio 1981, n. 240.

Articolo 3.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 96 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1982.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 96 miliardi, nonché l'importo di lire 100 miliardi di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, sono interamente utilizzabili per il pagamento degli indennizzi.

Articolo 4.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministero del tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 96 miliardi. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982.

Articolo 5.

All'onere di cui all'articolo 3 del presente decreto si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — CAPRIA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA